

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE  
ATTO DA REGISTRARE IN CASO D'USO  
N. 26813



**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI  
ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA  
DESTINATI AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE  
PRESENTI IN VENETO**

**TRA**

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata dalla Dott.ssa Marilinda Scarpa, nata a Noale (VE) il 15.08.1955, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2361 del 28.09.2010.

**E**

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale, con sede a Venezia in Santa Croce, 1299 – Riva di Biasio, Codice fiscale 80015150271 rappresentata da Gianna Marisa Miola, nata a Enego (VI) il 18.03.1950, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la suddetta sede, la quale agisce in quest'atto nella sua qualità di Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in seguito più brevemente denominato USRV.

**Premesso che**

Con D.G.R. n. 1640 dell'11.10.2011 la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una Convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per l'attivazione e realizzazione, per un

finanziamento complessivo di € 588.000,00, di un programma di interventi volti a favorire l'apprendimento della lingua e cultura italiana da parte dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio regionale e a promuovere l'acquisizione di un'attestazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo. Tale programma, da realizzarsi con la collaborazione degli istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado e dei Centri Permanenti per l'Istruzione degli Adulti (già denominati Centri Territoriali Permanenti) è finalizzato a favorire la partecipazione alla vita sociale, prevenire situazioni di disagio sia per l'immigrato che per la comunità di accoglienza e ad agevolare l'inserimento lavorativo. Con la medesima D.G.R. n. 1640/2011 è stato fatto obbligo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto di trasmettere alla Struttura Regionale competente in materia di immigrazione, entro il 14.11.2011 il piano operativo per l'approvazione da parte del Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 (Premessa)**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 (Oggetto della Convenzione)**

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione da parte dell'USRV di un programma di interventi volti a favorire





l'apprendimento della lingua italiana da parte di cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nel Veneto, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati che abbiano fatto recente ingresso per la prima volta nel territorio regionale, con le modalità previste dal piano operativo.

Tale intervento, muovendo dalla considerazione che la conoscenza della lingua italiana costituisce un passaggio essenziale non solo per agevolare il processo di integrazione del cittadino immigrato nella società di accoglienza, favorire la partecipazione alla vita sociale, prevenire situazioni di disagio, ma anche facilitarne l'inserimento lavorativo, ha come obiettivo la realizzazione di iniziative per l'apprendimento della lingua italiana e per la certificazione delle competenze linguistiche acquisite.

Le azioni previste sono:

Realizzazione nel territorio regionale di corsi di educazione civica, cultura italiana e lingua italiana di livello non inferiore all'A2, secondo i modelli disciplinati dal Quadro comune Europeo di riferimento, rivolti a cittadini extracomunitari, regolarmente presenti in Veneto, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati che abbiano fatto recente ingresso per la prima volta nel territorio regionale. Sono ricompresi anche i minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano titolari di un rapporto di lavoro e/o formazione ( tirocinio, apprendistato, etc.) in conformità con la vigente normativa;



- Pubblicizzazione dell'iniziativa presso i cittadini stranieri presenti in Veneto, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di immigrati iscritte al Registro Regionale Immigrazione ex art. 7 L.R. 9/90 e delle Associazioni datoriali;
- Affidamento della realizzazione degli interventi didattici ad Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di 1° e 2° grado, prevedendo in particolare il coinvolgimento dei Centri Permanenti per l'Istruzione degli Adulti, di cui all'art. 1 comma 632 della L. 296/2006 (già denominati Centri Territoriali Permanenti), che operano nell'ambito dell'educazione dei minori e degli adulti sulla base di criteri definiti dall'USRV;
- Rilevazione in ingresso dei livelli di conoscenza della lingua italiana;
- Strutturazione delle attività per gruppi di livello riconducibili ai diversi livelli di conoscenza;
- Verifica dei risultati raggiunti e pubblicizzazione degli esiti.

L'USRV manterrà una funzione di coordinamento delle Istituzioni Scolastiche affidatarie della realizzazione degli interventi.

#### **Art. 3 (Piano operativo e modalità di esecuzione)**

Le azioni d'intervento indicate nell'art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e realizzate dall'USRV con le modalità indicate nel progetto esecutivo di intervento, comprensivo degli obiettivi specifici, dell'attività, dei tempi, dei risultati, dell'utilizzo del budget di finanziamento di cui in premessa, che dovrà essere trasmesso



all'Unità di Progetto Flussi Migratori entro il 14.11.2011 per la successiva approvazione.

L'USRV invierà entro il 15.04.2012 alla Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, rapporto intermedio di monitoraggio fisico e finanziario delle azioni.

Responsabile unico dell'intervento è la Direzione Generale dell'USRV.

#### **Art. 4 (Durata)**

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione sino al 15.04.2013 e comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

#### **Art. 5 (Pubblicità)**

La Direzione Generale dell'USRV si impegna a pubblicizzare le iniziative e le attività del progetto con il logo della Regione del Veneto nel territorio regionale e sul sito Internet della Rete Regionale Immigrazione: [www.venetoimmigrazione.it](http://www.venetoimmigrazione.it).

#### **Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati)**

Per l'esecuzione della presente Convenzione è previsto un finanziamento di € 588.000,00 (euro cinquecentoottantotto/00), che verrà erogato con le seguenti modalità:

una quota corrispondente all'80% del finanziamento, previa sottoscrizione della Convenzione e comunicazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dell'avvio dell'attività progettuale;



il saldo, pari al 20%, ad avvenuta approvazione del rendiconto finale delle spese sostenute e relazione sugli interventi, che dovranno pervenire alla Unità di Progetto Flussi Migratori entro e non oltre il 15.10.2012. Il finanziamento sarà intestato a:

Istituto Comprensivo di Asole – Via Forestuzzo, 65 – 31011 Asole (TV).

Tale Istituto assumerà, per tale occasione, il compito di tesoriere della Direzione Generale dell'USRV.


I mandati di pagamento relativi alle attività realizzate dai singoli istituti verranno effettuati dal tesoriere dopo che la Regione del Veneto avrà erogato la prima anticipazione relativa all'80% del contributo globale.

La Direzione Generale dell'USRV si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto dati, informazioni e documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all'art. 2 della presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

#### **Art. 7 (Revoca e inadempimento)**

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento, dando congruo preavviso, l'affidamento qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della Convenzione stessa.

In tal caso l'affidatario sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della Convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.



Qualora l'affidatario dovesse essere inadempiente ai propri impegni, la Regione del Veneto ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta con raccomandata A/R, di richiamarlo al rispetto degli stessi entro e non oltre un mese.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, la Regione del Veneto potrà decidere di revocare l'incarico. L'affidatario sarà obbligato a rimborsare ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili e non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte dell'affidatario determini l'impossibilità di realizzare le attività progettuali, la Regione del Veneto può pretendere il risarcimento del danno causato mediante richiesta scritta con raccomandata A/R.

**Art. 8 (Modifiche e integrazioni)**

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

**Art. 9 (Comunicazioni tra le parti)**

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'altra parte, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto.

**Art. 10 (Obblighi di informazione)**



Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

**Art. 11 (Controversie)**

In caso di controversie in ordine all'applicazione della presente Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

**Art. 12 (Trattamento dati personali e riservatezza)**

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto.

**Art. 13 (Registrazione)**

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

**Art. 14 (Clausola finale)**

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 14 articoli scritti su n. 9 fogli e di accettarne i termini e le condizioni.  
Venezia li, 5 NOV. 2011

12

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Flussi Migratori

IL DIRIGENTE REGIONALE  
- Dr.ssa *Marilinda Scarpa* -



per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
*Gianna Maria Miola*



*Gianna Maria Miola*

6